
STORIA DEL CARCERE IN ITALIA

DAL 1931 FINO AL 1951

Il carcere è regolamentato dal **Decreto Rocco del '31**, un carcere di stampo fascista dove i colloqui, solo con famigliari stretti, avvengono tramite rete metallica, i quotidiani sono censurati ed è vietata la lettura di materiale politico.

Il sistema segue la formula "**premi & punizione**": lavoro coatto, obbligo alla partecipazione di funzioni cattoliche, disciplina dell'obbedienza, divieto di relazioni tra detenuti.

1951

Si notano i primi cambiamenti: cade l'obbligo di divisa e di taglio dei capelli; ma restano divieti di ogni genere: non si può cantare, giocare a carte, parlare a voce alta, dire parolacce. Entrano nelle pratiche comuni i dispositivi propri degli **Ospedali Psichiatrici Giudiziari** (camicie e letti di contenzione delle celle imbottite).

FINE ANNI 60

Il dualismo legato ai fermenti sociali e la strategia della tensione da parte dello stato porta, anche nel tessuto carcerario, dei cambiamenti: vengono fatte richieste da parte dei detenuti, ci sono lotte e rivolte fino al '74, che terminano con la **strage di Alessandria** gestita dal **Generale Dalla Chiesa**.

RIFORMA DEL '75 (LEGGE N°354 DEL 26/07/75 ART.90)

Prende forma il carcere moderno: il ministero per la Grazia e Giustizia ha la facoltà di sospendere l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza. Con l'**Articolo 90** di questa riforma lascia la facoltà di sospendere le regole ordinarie.

MAGGIO 1977 (DECRETO INTERMINISTERIALE N°450)

Con la cosiddetta "**emergenza terrorismo**" avvengono dei cambiamenti sulla riforma del '75 nascono le **Carceri Speciali**. Ministeri di Difesa Interno e Grazia e Giustizia affidano la gestione della sicurezza all'interno degli istituti a un Generale dei Carabinieri (in questo caso Dalla Chiesa). Miliardi di lire vengono investiti per costruire nuovi carceri e ristrutturare i vecchi.

1982 (LEGGE 304)

Con l'approvazione della Legge 304 nasce l'era dei pentiti, infatti la l. 304 prevede la **"non punibilità per coloro che (...) determinano lo scioglimento delle associazioni o della banda (...) e forniscono in tutti i casi ogni informazione sulla struttura"**.

I/le collaboratorx di giustizia vedranno le loro pene notevolmente abbassate, gli ergastoli si trasformano in pene dai 15 ai 20 anni. Per chi non collabora nascono i braccetti della morte.

1986 (LEGGE GOZZINI)

L'evoluzione dal pentitismo è la premialità. Col volto nascosto dalla maschera del reinserimento sociale e della risocializzazione, lo stato demonizza la solidarietà tra prigionierx. Nascono così i **permessi premio e la semilibertà**, ma con questa legge nascono anche il 14-bis e 41-bis.

1992 (LEGGE 306)

Vengono applicate delle modifiche agli articoli 4-bis e 41-bis: i diritti dei detenutx in 41-bis sono sempre più labili e il divario tra collaboratori e non collaboratorx è sempre più incolmabile. Con quella definita la **Strage di Capaci** si dà inizio a una normalizzazione a livello sociale del **Regime di Tortura e isolamento del 41-bis**.

DICEMBRE 2002 (LEGGE 279)

Ancora modifiche agli articoli 4-bis e 41-bis per definire dettagli legati alle strategie antiterrorismo nazionale e internazionale. Viene a mancare un articolo fondamentale del 41-bis cioè il limite temporale "della sospensione delle regole di trattamento e degli istituti", quindi **lo stato di eccezione si tramuta in Situazione Ordinaria**.

2002-2022

Continuano le modifiche sempre più restrittive del 41-bis fino al vietare l'invio e la ricezione di libri. Continuano però anche le proteste da dentro e fuori le mura, contro questo regime di tortura.

ARTICOLO 90

Tale norma fu introdotta per far fronte al fermento che caratterizzava in quegli anni le carceri: evasioni, rivolte e lotte erano sempre più frequenti. L'articolo attribuiva al ministro di Grazia e Giustizia, di volta in volta, la responsabilità politica di verificare la sussistenza dei gravi ed eccezionali motivi che legittimavano il provvedimento di sospensione delle normali regole penitenziarie, nonché la facoltà di determinare la durata della sospensione stessa.

Totale isolamento comunicativo tra reclusi, la riduzione delle ore d'aria, la riduzione della possibilità di ricevere pacchi dall'esterno.

Inoltre, ove se ne fosse presentata l'opportunità, lo stesso ministro, con proprio provvedimento, assegnava agli Istituti o alle Sezioni differenziate detenuti ritenuti più "pericolosi".

L'applicazione dell'Art. 90 e delle Carceri Speciali comportava il totale isolamento comunicativo tra reclusi, la riduzione delle ore d'aria, la riduzione della possibilità di ricevere pacchi dall'esterno o di acquistare generi alimentari, la sottoposizione al visto di controllo (la censura) del Direttore di tutta la corrispondenza in arrivo e in partenza, ma soprattutto imponeva limitazioni ai rapporti con familiari attraverso l'adozione di una disciplina molto restrittiva delle telefonate e dei colloqui.

Questi ultimi avvenivano solo in seguito ad approfondite perquisizioni personali, unicamente in ambienti dotati di vetri divisorii e citofoni, **impedendo ogni contatto fisico tra detenuti e congiunti.**

L'articolo 90 inizia a essere applicato nel 1980 nelle carceri a l'Asinara (SS), Cuneo, Novara, Fossombrone (PU), Trani, Favignana (TP), Palmi (RC), Badu'e Carros (NU), Termini Imerese (PA), Ascoli Piceno; per il femminile, Latina, Pisa e Messina. Inoltre vengono allestite delle sezioni speciali in tutte le carceri giudiziari delle grandi città dove rinchiodare i carcerati provenienti dal circuito speciale che venivano trasferiti per processi o altro.

Questo articolo è stato applicato durante il cosiddetto periodo dell'emergenza "terrorismo interno" e dall'ottobre del 1984 non viene più rinnovato, ma la logica che permea la sua natura viene di fatto riassorbita e normalizzata nel sistema carcerario. Si arriva così ai giorni nostri, quando l'isolamento e la tortura "democratica" sono legalizzati tramite l'articolo 41-bis, oggi applicato non solo a mafiosi come la propaganda sostiene, ma dal 2005 anche nei confronti di prigionieri politici.

CARCERI SPECIALI

STORIA



La nascita delle Carceri Speciali avviene il 27 gennaio del 1977 dopo un dibattito, alla camera, sui problemi di ordine pubblico che si stanno presentando in Italia, dopo aver discusso se lasciare o meno il problema sicurezza fuori e dentro le carceri all'apparato militare, si svolta tramite un decreto interministeriale (Giustizia, Difesa, Interno) per lasciare questo potere al Generale dei Carabinieri.

In pochi mesi il Generale Dalla Chiesa individua 5 carceri che come caratteristica comune hanno diversi parametri tra cui l'isolamento, la difficoltà nel raggiungimento e il momentaneo spopolamento dei detenuti.

A luglio, 1000 detenuti scelti senza particolari peculiarità sociali ma con l'affinità per l'evasione, la rivolta e la lotta, vengono trasferiti in quelle che vengono definite di **Carceri "Massima Sicurezza"**.

NELL'ARCO DI TRE ANNI ENTRANO IN FUNZIONE LE CARCERI SPECIALI:

- **SEZIONI MASCHILI:** Asinara, Cuneo, Novara, Fossombrone, Trani, Favignana, Palmi, Badu 'e Carros-Nuoro, Termini Imerese, Ascoli Piceno.
- **SEZIONI FEMMINILI:** Latina, Pisa e Messina.

Inoltre vengono allestite delle Sezioni Speciali in tutte le carceri giudiziarie delle grandi città dove rinchiodare i carcerati provenienti dal circuito speciale per processi.

CONDIZIONI DELLE CARCERI SPECIALI

ALL'ESTERNO:

- Grazie a opere murarie **vengono alzate mura di cinta esterne** e il controllo sui muri perimetrali da parte delle guardie viene rafforzato, le celle sono fornite di doppio blindo e doppie sbarre alle finestre, oltre a essere separati dalle altre sezioni del carcere con svariati cancelli.
- Viene istituito il controllo fisso dei carabinieri all'esterno delle carceri, con jeep blindate e successivamente con piccole ma armatissime autoblindo.

ALL'INTERNO:

- I **Colloqui** si riducono a 4 ore al mese, 1 a settimana, solo con parenti stretti tramite citofono, in stanze chiamate "acquari" per la particolarità di avere enormi vetri di separazione, alti fino al soffitto.
 - I **Colloqui telefonici** vengono aboliti o concessi solo in casi eccezionali.
 - La **Corrispondenza** in arrivo/partenza viene sottoposta a censura. Vengono sequestrati i giornali e documenti di stampo politico.
 - **Ascolto radio**: è vietato l'ascolto della radio sulle modulazioni di frequenza, per impedire di ascoltare le emittenti radio di stampo politico.
 - **Guardie**: aumenta il rapporto tra guardie e detenutx, ogni volta che unx detenutx esce di cella viene accompagnatx da almeno 3 guardie.
 - I **Movimenti dalla cella** vengono ridotti al minimo gli spostamenti dellx detenutx dalla cella. 4 ore d'aria al giorno in cortili che sono vasconi di cemento, nessun'altra forma di socialità, successivamente le ore d'aria giornaliere verranno ridotte a 2 a 1.
 - **Perquisizioni Personali**: ad ogni spostamento dalla cella, per andare all'aria, o per recarsi al colloquio con i familiari o con l'avvocatx o magistrato, il/la prigionierx viene sottopostx a perquisizione completa.
 - **Limitazione degli oggetti da tenere in cella**: non si possono tenere più di 5 libri, un quaderno, due penne e due matite; per gli indumenti, una tuta, due maglioni, due pantaloni e un paio di cambi di biancheria, due paia di scarpe, un asciugamano e un accappatoio; il materiale per radersi doveva essere tenuto in uno stipetto esterno alla cella e chiederlo alla guardia quando lo si doveva usare.
-

CARCERI SPECIALI OGGI

ALTA SICUREZZA

Dal 2009 tramite una circolare del DAP troviamo nel Sistema Carcerario Speciale una distinzione in 3 Circuiti di Alta Sicurezza:

AS1: "Detenuti ed internati appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso, nei cui confronti sia venuto meno il decreto di applicazione del regime di cui all'art. 41-bis ord. penit.

AS2: "Soggetti imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza".

AS3: i detenuti che hanno rivestito un ruolo di vertice nelle organizzazioni criminali dedite allo spaccio di stupefacenti (ex Art. 4-bis).


A NOVEMBRE 2021 le persone detenute
nei CIRCUITI DI ALTA SICUREZZA sono 9.212

In AS3 sono presenti:

- 8.796 persone detenute in carceri maschili • 218 persone detenute in carceri femminili

In AS2 sono presenti:

- 74 persone detenute in carceri maschili • 8 persone detenute in carceri femminili



ART. 14: LA SORVEGLIANZA PARTICOLARE

L'articolo 14-bis nella legge 354/75 si occupa del "Regime di Sorveglianza Particolare in cui possono essere sottoposti i/le detenuti, qualora i loro comportamenti compromettano la sicurezza o turbino l'ordine nell'istituto, o con la violenza impediscano le attività dei altri reclusi ma anche sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di Libertà".

**Esclusione
dalla possibilità
di accedere
ai benefici
previsti dalla
legge.**

Nella pratica la **Sorveglianza Particolare** vuol dire esclusione dalla possibilità di accedere ai benefici previsti dalla legge, limitazione dei colloqui e della corrispondenza, limitazione della socialità interna e degli oggetti di cui si può disporre.

L'isolamento dei altri detenuti, la cella senza tv e senza fornello, possono essere disposte dall'amministrazione, indipendentemente dal circuito al quale si è assegnati. Vale a dire una dimensione di carcerazione speciale ad personam. Sulla base, come si legge nella citazione riportata sopra, della più vaga formulazione e dunque del più vasto arbitrio.



41-bis: IL CARCERE DURO

Introdotta con d.l. n. 306/1992, a cavallo delle stragi mafiose del 1992, diventa presto uno degli strumenti normativi più utilizzati per il contrasto alla criminalità organizzata. Rimasta una misura "emergenziale", solo con la l. 279/2002 è diventata cardine del sistema a tempo indeterminato (e nel 2009, con la l. 94/2009 è stato adeguato ad alcuni rischi di incostituzionalità, data l'incoerenza con il principio rieducativo della pena).

Un carcere repressivo-punitivo, che mira a isolare la persona.

Il "carcere duro" consiste in un catalogo di limitazioni volte a ridurre la frequenza dei contatti con l'esterno delle e dei prigionieri.

Si tratta dunque di uno strumento preventivo (ed infatti è applicato indistintamente a persone condannate o in attesa di giudizio), che mira a "isolare" la persona sia fuori che dentro al carcere, ma vista la rigidità del suo contenuto è evidente che assuma anche **un significato repressivo-punitivo rispetto allo status di privazione della libertà.**

Un regime detentivo che si definisce "duro", non può non evocare l'idea di un sistema intransigente che mira a "far crollare" (anche sul piano psicofisico) chi vi viene sottoposto, puntando, sempre in forma latente, alla "redenzione", cioè alla collaborazione con la giustizia, principale "criterio di accertamento della rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata".

(cfr. sent. Corte Cost., n. 273/2001).

Proprio l'effettiva "collaborazione" fa venir meno l'applicazione di questo regime. L'assegnazione dei detenuti 41-bis all'interno dei reparti avviene tenendo in considerazione l'area geografica di operatività dell'organizzazione di appartenenza, le esigenze sanitarie nonché eventuali divieti d'incontro o incompatibilità segnalati dall'Autorità Giudiziaria.

I/le detenuti al 41-bis sono obbligatoriamente in cella singola, senza eccezioni. Sono 2 al giorno le ore di socialità in gruppi composti da massimo 4 persone. La legge stabilisce che i detenuti al 41-bis possano effettuare un colloquio al mese dietro a vetro divisorio (tranne che per i minori di 12 anni) della durata di 1 ora (sei i colloqui mensili per i detenuti "comuni", senza barriere divisorie) e videosorvegliati da un agente di polizia penitenziaria (e, su ordine dell'Autorità giudiziarie, anche eventualmente "ascoltato" dallo stesso agente).

Nel caso in cui i detenuti non effettuino il colloquio visivo mensile, possono essere autorizzati, dopo i primi 6 mesi di applicazione del regime, a svolgere 1 colloquio telefonico con familiari, che devono recarsi presso l'istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza al fine di consentire l'esatta identificazione dei interlocutori. La partecipazione alle udienze è esclusivamente "da remoto" in videoconferenza.

LE REGOLE DEL 41-bis

- I **Libri**: dal novembre del 2011 il DAP impose il divieto di ricevere libri, o qualsiasi altra forma di stampa, attraverso la corrispondenza e i colloqui sia con i parenti che con gli avvocati e il limite di 4 libri da poter tenere in cella. I libri possono essere acquistati solo attraverso l'amministrazione penitenziaria con la "domandina"... la rispostina come per tutto arriva con molta calma. Nel febbraio 2017, nonostante molti dubbi sollevati sulla legittimità di tale provvedimento e della campagna "Pagine contro la tortura", la Corte Costituzionale, l'organo che giudica la conformità delle scelte legislative alla Costituzione, ha reso definitiva la restrizione.
 - Il **Cibo**: non si possono ricevere dall'esterno generi alimentari che prevedono cottura. Il limite di spesa mensile è di 500 euro, 150 settimanali. Il divieto di cucinare in cella è stato sospeso dopo le battiture di protesta tra maggio e giugno del 2019 nella sezione maschile del 41-bis a L'Aquila.
 - I **Colloqui**: è concesso 1 solo colloquio al mese di 1 ora con vetro divisorio. Vuol dire che il parente, di solito la moglie deve affrontare un viaggio, di solito da una parte all'altra dello stivale, per non poter neanche abbracciare o stringere la mano del congiunto. Se il parente non ha la possibilità di spostarsi, è concesso 1 colloquio telefonico di 10 minuti da richiedere al direttore che il parente può effettuare recandosi nel carcere più vicino al ruolo di residenza. Non sono consentiti gli incontri con i Garanti dei detenuti del Territorio, solo con il Garante Nazionale.
 - **Ora d'aria**: le ore d'aria sono solo 2 e con massimo altri 3 detenuti che cambiano continuamente per impedire che si creino relazioni. Le attività sportive sono considerate ore d'aria. Per cui o aria o sport.
 - La **Difesa**: l'avvocato non può fare telefonate al suo assistito e per la corrispondenza la trafila prevede l'autorizzazione di un'ufficio predisposto. Come per i parenti, la lontananza dal luogo di provenienza è un'ulteriore limite ai colloqui e quindi al diritto di difesa.
 - La **Videoconferenza**: i detenuti in 41-bis non escono MAI dalla struttura, neanche per partecipare ai processi che li vedono imputati. Agli occhi dei giudici, sempre meno una persona in carne ed ossa, l'imputato è solo un "procedimento num. ..."
 - La **Cella**: un letto, un tavolo, un armadio, uno sgabello, uno specchio in plexiglass, un televisore agganciato al muro, 2 piccole pentole. Le foto dei parenti, o immagini da tenere sulle pareti hanno un numero limitato. Ed è anche capitato che non fossero consegnate le foto dei parenti defunti.
 - La **Posta**: la posta ha la censura in entrata ed in uscita. Vuol dire che viene letta e che si decide se consegnarla oppure no al detenuto e al destinatario.
-

I GOM

(GRUPPO OPERATIVO MOBILE)

I **GOM** sono un reparto mobile del **Corpo di Polizia Penitenziaria**. Vengono istituiti nel 1997 e sono reparti addestrati come se dovessero operare in scenari bellici. Nascono per provvedere al servizio di custodia dei detenuti sottoposti al regime 41-bis. Successivamente, dal 2017, gestiscono anche le sezioni per islamici. Per intenderci: sono quelli che girano per le carceri per eseguire perquisizioni e ristabilire l'ordine e la sicurezza.

Ricordiamo il loro intervento nel carcere di San Sebastiano a Sassari (aprile 2000: più di trenta detenuti vengono massacrati di botte) e quello a Bolzaneto nel 2001.

Nel luglio 2020 viene riconosciuta ai GOM autonomia amministrativa e contabile e la possibilità di relazionare al DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) solo una volta all'anno.

LA VIDEOCONFERENZA

Il processo in videoconferenza o "a distanza" viene introdotto nel gennaio 1998 con la legge n. 11 che stabilisce che la partecipazione al dibattimento avvenga a distanza nei seguenti casi:

- qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza e ordine pubblico;
- qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria a evitare ritardi nel suo svolgimento;
- qualora si tratti di detenuto nei cui confronti è stata disposta l'applicazione del regime 41-bis

Nell'ottobre 2001 la videoconferenza viene imposta anche ai "reati di terrorismo".

Ora la videoconferenza applicata ai processi sta rapidamente allargandosi a tanti prigionieri su basi aleatorie.

La partecipazione a distanza è molto pericolosa: il dibattimento processuale che si delinea vede la scomparsa dell'imputato, un crescente condizionamento a priori della giuria e lo strapotere inquisitorio dei pubblici ministeri.

La partecipazione a distanza da eccezionale e basata a certi parametri sta diventando la regola per molti processi. La videoconferenza trasforma le persone imputate in fantasmi, la loro corporeità è negata con la conseguente impossibilità di intervenire concretamente nel dibattimento.

CHI DECIDE CHI DEVE STARE AL 41-bis?

La decisione avviene con decreto motivato del Ministero della Giustizia – anche su impulso del Ministero dell'Interno – di norma su proposta del Pubblico Ministero incaricato delle indagini e sentita la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA) e le forze di polizia.

Devono sussistere 2 presupposti:

l'uno "oggettivo", cioè la commissione di uno dei delitti "di mafia" previsto dall'art. 4 bis c. 1 ord. pen., l'altro "soggettivo", occorre infatti dimostrare la presenza di "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica ed eversiva".

L'applicazione del regime dura 4 anni poi c'è una proroga ogni 2 anni. Tra gli elementi di valutazione delle proroghe anche il tenore di vita dei familiari.

Le proroghe non hanno un numero limitato, infatti ci sono più di 20 persone che sono lì rinchiusi da più di 20 anni. E addirittura possono rimanere rinchiusi nelle cosiddette "aree riservate".

**LUOGHI E NUMERI:
A NOVEMBRE 2021 le persone al 41BI sono 749**

sono presenti:

- 736 detenuti in carceri maschili • 13 detenuti in carceri femminili

Le Sezioni 41-bis sono distribuite in 12 istituti penitenziari della Penisola, con una sola sezione femminile e una casa di lavoro per persone in misura di sicurezza.

- **Sassari:** 66 prigionieri (strada Provinciale 56, località Bancali – 07100 Sassari)
- **Nuoro:** 6 prigionieri (via Badu e Carros, 1, 08100 Nuoro NU)
- **Rebibbia:** 47 prigionieri (via Raffaele Majetti, 70 00156 Roma)
- **L'Aquila:** 158 prigionieri 8 (via Amiternina, 3 località Costarelle di Preturo – 67100 L'Aquila)
- **Terni:** 27 prigionieri (via delle Campore, 32 – 05100 Terni)
- **Spoletto:** 81 prigionieri
- **Viterbo:** 48 prigionieri (strada S. Salvatore, 14/b – 01100 Viterbo)
- **Parma:** 62 prigionieri (via Burla, 59 – 43100 Parma)
- **Cuneo:** 44 prigionieri (via Roncata, 75 – 12100 Cuneo) sezione riaperta nell'aprile 2018 in concomitanza con la chiusura della sezione di 41-bis ad Ascoli Piceno.
- **Opera:** 98 prigionieri (via Camporgnago, 40 – 20090 Opera, Milano)
- **Novara:** 70 prigionieri (via Sforzesca, 49 – 28100 Novara)
- **Tolmezzo:** 16 prigionieri (via Paluzza, 77 – 33028 Tolmezzo, Udine)

(dati aggiornati al novembre 2019)